

trattative, nel presupposto sia di un limitato numero di rappresentanti rispetto agli appartenenti alla categoria, sia di un peggioramento del trattamento previdenziale in atto; viceversa se - come è da ritenere - mancassero i detti due presupposti, il Ministero non potrebbe sollevare eccezioni in merito al nuovo progetto che, una volta divenuto legge formale, sarà vincolante ed operativo anche nei confronti di quei dipendenti non rappresentati dalle organizzazioni sindacali intervenute nelle trattative.

Mentre, pertanto, l'U. N. A. potrebbe solo far presente al Ministero l'opportunità di un accertamento sulla esistenza o meno delle circostanze sopra espresse, non potrebbe, viceversa, opporsi fondatamente all'eventuale emanazione della legge allegando un vizio di forma dipendente da difetto di rappresentanza, difetto completamente estraneo alla formazione della legge stessa.

Il Comitato prende atto.